

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "DA ADESSO IN POI"

## Articolo 1

### Denominazione dell'Associazione

1. È costituita l'associazione denominata "Da adesso in poi" con sede legale in Vicenza, corso Palladio 42.

## Articolo 2

### Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione è di impronta volontaristica, apartitica e non ha finalità di lucro.

Ha l'obiettivo di:

- promuovere una cultura intesa come presenza democratica nella vita politica ed amministrativa della città e dei comuni contermini, attraverso la conoscenza, l'approfondimento e la discussione dei temi politico-amministrativi, con l'obiettivo di sviluppare coesione sociale, superando steccati ed impostazioni ideologiche;
- alimentare una partecipazione attiva dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche, in sintonia con i valori umani e politici del rispetto della persona, della tutela dell'ambiente, della solidarietà fra generazioni, dell'integrazione sociale, economica e culturale e della pace, radicandosi nel territorio attraverso una presenza attiva nei quartieri e nel tessuto cittadino;
- costruire un luogo di confronto e di libera espressione delle persone per valorizzare la potenzialità culturale, sociale, politica di ciascuno;
- promuovere i contributi che la cittadinanza attiva può portare nello sviluppo delle politiche di territorio;
- promuovere politiche comunali che prevedano uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente con il coinvolgimento delle diverse aree territoriali (quartieri), ponendo particolare attenzione ai temi della qualità urbana, al riuso delle aree urbane, al recupero dell'edificato esistente, alla tutela delle aree a destinazione agricola, alla sicurezza idrogeologica;
- valorizzare l'utilizzo degli strumenti della democrazia diretta, complementari e non sostitutivi della democrazia rappresentativa, per favorire da un lato la partecipazione di tutti i cittadini alle scelte, e dall'altro sviluppare il sinergico dialogo fra istituzioni e cittadini.

## Articolo 3

### Attività dell'Associazione

1. L'associazione esplica la sua attività basandosi sul volontariato dei soci, privilegiando strumenti di partecipazione che coinvolgano i cittadini.
2. Per conseguire le finalità di cui all'art. 2, l'Associazione realizza iniziative quali convegni, dibattiti, attività editoriali e di comunicazione sociale, programmi di studio e di ricerca, corsi di formazione, attività educative, in collaborazione anche con enti pubblici e privati, il mondo della scuola e altre Associazioni, e ogni altra forma di iniziative che ritenga utile per perseguire gli scopi statutari;



3. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà possedere e/o gestire/finanziare attività e strutture, concludere contratti e accordi con altre associazioni e terzi in genere.

#### **Articolo 4** **Iscrizione all'Associazione (SOCl)**

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di soci:

- I fondatori, ovvero quelle persone che sono intervenute alla costituzione dell'Associazione;
- le persone fisiche che si riconoscono nelle finalità di cui all'art. 2.

2. Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno presentare apposita domanda dichiarando di accettare il presente Statuto e le norme ad esso collegate.

3. L'accettazione delle domande di ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile.

4. Tutti i soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, la loro appartenenza all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5. Il numero dei soci è illimitato.

#### **Articolo 5** **Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio si perde:

- a. per dimissioni
- b. per decadenza
- c. per esclusione

2. Le dimissioni del socio sono da comunicarsi per iscritto, senza diritto al rimborso delle quote sociali già pagate.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta per morosità nel versamento della quota sociale.

L'esclusione del socio è dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, per incompatibilità tra l'attività e/o i comportamenti del socio stesso rispetto agli intenti ed alle finalità dell'Associazione.

3. La delibera di esclusione e/o decadenza per morosità non è appellabile ed ha effetto dal giorno della notifica da parte del Consiglio Direttivo.

4. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e comunque non rivalutabili né ripetibili.

#### **Articolo 6** **Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- d. il Tesoriere
- e. il Revisore dei Conti

2. Tutte le cariche associative sono gratuite, tranne il rimborso delle spese vive e documentate per l'esecuzione delle mansioni attribuite.

3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'associazione. Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

#### **Articolo 7**

#### **Durata delle cariche sociali, doveri morali degli eletti**

1. Tutte le cariche sociali durano tre anni.

2. Le decisioni degli organi dell'Associazione, ad esclusione dell'elezione dei componenti del Consiglio e del Presidente, sono adottate con voto palese.

3. I componenti degli organi elettivi, all'atto della proclamazione, dovranno sottoscrivere il Manifesto dei valori e delle idee, impegnandosi ad osservarne i principi.

#### **Articolo 8**

#### **Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli aderenti all'associazione ed è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dal Presidente.

2. L'assemblea in sessione ordinaria è convocata per:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti;
- discutere la programmazione delle attività dell'associazione così come indicate nell'art 3 del presente statuto;
- approvare il rendiconto economico;
- deliberare sulla quota associativa annuale.

3. L'assemblea in sessione straordinaria è convocata per:

- discutere e deliberare modifiche da apportare allo Statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

4. L'Assemblea è convocata mediante avviso inoltrato a tutti i soci per posta elettronica o messaggistica telefonica (sms, Whatsapp, ecc), almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Unitamente alla convocazione è comunicato l'ordine del giorno.

5. L'assemblea può inoltre essere convocata per decisione di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

6. Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto; è ammessa una sola delega per ciascun socio.

7. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria saranno validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci. Trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

8. Le decisioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice (metà più uno) dei soci presenti.

9. Le decisioni riguardanti le modifiche del presente Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono assunti con il voto favorevole di due terzi dei Soci presenti.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che nomina un Segretario verbalizzante e, se opportuno, due scrutatori.

### **Articolo 9 Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di 5 ed un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea e nel suo seno nomina, a maggioranza dei voti, il Presidente e il Tesoriere. Qualora lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo può nominare anche un Vice Presidente e un Segretario Generale con funzioni operative.

2. Sono eleggibili solo i Soci in regola con l'iscrizione e il versamento della quota.

3. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i soci con incarichi istituzionali locali, regionali e nazionali. I membri di diritto non possono assumere la carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. Se un socio con incarichi istituzionali è invece eletto in Consiglio Direttivo come membro effettivo può ricoprire le cariche associative. I membri di diritto non concorrono alla formazione del numero di componenti previsto dal comma 1, mentre partecipano a pieno diritto a tutte le attività del consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri eletti. I membri di diritto non concorrono alla determinazione del numero legale.

5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri (esclusi quelli di diritto) si riduca prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione procedendo alla nomina di coloro che risultino primi fra i non eletti, ed esauriti questi, per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea elettiva.

6. In caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, si provvede alla sostituzione del membro con le stesse modalità del comma precedente.

7. Fermo restando il numero legale, le decisioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

### **Articolo 10 Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'associazione e adotta tutti i provvedimenti conseguenti.

2. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, può redigere un regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, predispone il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione ed assume tutte le decisioni non espressamente riservate all'Assemblea.

3. Il Tesoriere è delegato dal Presidente, in attuazione di quanto previsto dal Direttivo, per la gestione ordinaria di cassa e tiene la contabilità con la facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive.

## **Articolo 11**

### **Il Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, coordina l'attività del Consiglio e presiede l'assemblea; cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente può delegare al Vice presidente, ad altri componenti del Direttivo o ad altri soci, funzioni di propria competenza.

## **Articolo 12**

### **Revisore dei conti**

1. L'Assemblea elegge, tra i Soci in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui al secondo comma dell'art. 9, il Revisore dei conti. Il Revisore dei conti deve essere un professionista iscritto all'albo.
2. Non può essere eletto revisore dei conti colui che ricopre altre cariche elettive nell'ambito dell'associazione.
3. Il revisore dei conti controlla la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redige la relazione riguardante il bilancio annuale, accerta semestralmente il saldo di cassa e ne comunica, d'intesa con il tesoriere, la consistenza al Direttivo.

## **Articolo 13**

### **Entrate dell'Associazione**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  - dalle quote sociali;
  - da contributi, finanziamenti e donazioni di Enti pubblici o privati;
  - da qualsiasi forma di finanziamento o autofinanziamento sia ritenuto dal Direttivo eticamente corretto ed accettabile nonché coerente con le finalità ed i principi cui si ispira l'Associazione.

## **Articolo 14**

### **Esercizio sociale**

1. L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio annuale e il rendiconto economico e finanziario e lo presenta all'Assemblea dei soci, accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti.

## **Articolo 15**

### **Distribuzione di avanzi di gestione, capitale, riserve**

1. L'Associazione deve impiegare gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.
2. Durante la vita dell'associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, a meno che non sia imposta per legge.

**Articolo 16**  
**Commissioni ed esperti**

1. Allo scopo di attuare le finalità di cui all'art. 2, il Consiglio potrà istituire un Comitato Scientifico, commissioni di studio o di lavoro formate da esperti scelti anche al di fuori dei Soci.

**Articolo 17**  
**Durata dell'Associazione**

1. L'Associazione ha durata indeterminata.

**Articolo 18**  
**Scioglimento**

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, nomina uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio deve essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

**Articolo 19**  
**Norme di rinvio**

1. I soci fondatori si costituiscono in Consiglio Direttivo provvisorio per assolvere agli obblighi previsti dal presente Statuto e convocano l'Assemblea entro il 31 Dicembre 2018 per l'elezione di un nuovo direttivo.

2. Per quanto non previsto esplicitamente in questo Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

*[Handwritten signatures and names:]*  
Moriatlora  
Shipp Zank  
Marco Pater  
Anna Bolla  
Bianca  
S. Sesto

